STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE DI LIVORNO - APS

Rev. 1 (Adeguata RUNTS – Versione Aggiornata) 19-10-26

Sommario

	pag:
Art. 1 - Denominazione	2
Art. 2 – Sede e durata	2
Art. 3 – Scopi e Attività di Interesse Generale	2
Art. 4 – Associati	3
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci	4
Art. 6 – Recesso ed Esclusione	4
Art. 7 – Regolamentazione attività di volontariato	4
Art. 8 – Organi	5
Art. 9 – Assemblea dei soci: regole e modalità telematiche	5
Art. 10 – Competenze dell'Assemblea	5
Art. 11 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria: Quorum e Validità	6
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo	6
Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo	7
Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo	7
Art. 15 - Presidente	7
Art. 16 – Risoluzione delle Controversie e Collegio dei Probiviri "al bisogno"	8
Art. 17 – L' Organo di Controllo	8
Art. 18 – Il processo elettorale	9
Art. 19 – Libri sociali e registri	10
Art. 20 - Disciplina dei rapporti di lavoro	10
Art. 21 - Risorse economiche e Patrimonio	10
Art. 22 - Bilancio di esercizio	11
Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	11
Art. 24 - Norme di rinvio	11
Art. 25 - Norme Transitorie	11

Confidenziale

Art. 1 - *Denominazione*

La Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di LIVORNO APS , già eretta In ENTE Morale il 10/01/1950, è una associazione di promozione sociale costituente articolazione territoriale della Associazione Radioamatori Italiani, istituita con DPR 10 gennaio 1950 n. 368 e con sede in Milano, Via Domenico Scarlatti 30. Essa è costituita in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale della A.R.I. Nazionale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n. 1105 (in seguito semplicemente Statuto Nazionale) e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale dell' A.R.I., approvato dall' A.G. del 21 Marzo 2021.

Art. 2 – *Sede e durata*

L'Associazione ha sede legale nel Comune di LIVORNO. L'eventuale variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di LIVORNO L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L' Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – *Scopi e Attività di Interesse Generale*

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell 'attività libera e gratuita di volontariato dei propri associati:

a) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Lettera h art. 5 CTS):
Proseguimento dell'attività di sperimentazione in ambito radiantistico con lo studio delle onde elettromagnetiche e del loro uso ai fini della comunicazione, promuovendo tra i propri associati gli esperimenti e le prove in tale ambito.

b) Organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative (Lettera i art. 5 CTS):
Organizzazione e gestione di attività culturali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato radiantistico, riunendo a scopi

scientifici e culturali i radioamatori e fornendo servizi correlati (utilizzo della biblioteca di sezione, del laboratorio tecnico e degli apparati sociali).

c) Formazione extra-scolastica (Lettera l art. 5 CTS): Predisposizione di corsi per il conseguimento della patente di operatore di stazione radioamatoriale, anche in collaborazione con altre Sezioni, e attività divulgative verso scuole e istituti per promuovere la cultura della scienza e della tecnologia radio.

d) Protezione civile (Lettera y art. 5 CTS): Collaborazione con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità, mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo di emergenza, direttamente o con la struttura dedicata e gestita da ARI LIVORNO APS.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e corretto nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – ***Associati***

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto al recesso.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni secondo criteri non discriminatori. La deliberazione di ammissione ha effetto immediato e viene annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Successivamente al perfezionamento dell'iscrizione locale, la Sezione provvede a trasmettere i dati del nuovo associato alla

Segreteria Nazionale dell'A.R.I. Milano per il relativo tesseramento nazionale, in conformità con lo Statuto e i regolamenti nazionali dell' A.R.I.. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale

Art. 5 – *Diritti e doveri dei soci*

I soci dell' associazione, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

a) di voto, sia nelle Assemblee di Sezione che nei referendum;

b) di elettorato attivo e passivo purché maggiorenni;

c) di ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione e usufruire del servizio QSL;

d) di servirsi della Biblioteca, del laboratorio e delle apparecchiature della Sezione secondo le disposizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o da apposito regolamento approvato; e di esaminare i libri associativi, previa richiesta scritta con preavviso di almeno quindici giorni al Presidente.

I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi associativi, a mantenere un comportamento corretto e a versare la quota associativa annuale stabilita a livello nazionale.

Art. 6 – *Recesso ed Esclusione*

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o per esclusione. Il Socio può essere escluso per gravi violazioni degli obblighi statutari, su proposta del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione è pronunciato dall' Assemblea dei soci. Il recesso o l'esclusione dalla Associazione Nazionale comporta automaticamente la perdita della qualità di socio della Sezione. Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata. In considerazione di fatti di minore gravità il Consiglio Direttivo di Sezione, sentito il parere del Comitato Regionale, può sospendere il socio per un periodo non superiore a sei mesi. Le quote associative non sono trasferibili né rivalutabili.

Art. 7 – *Regolamentazione attività di volontariato*

L' Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriversi in un apposito registro. L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro e non può essere retribuita in alcun modo. Al

volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito dall' Associazione.

Art. 8 – *Organi*

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente;

c) l'Organo di controllo (se nominato per legge o delibera).

Art. 9 – *Assemblea dei soci: regole e modalità telematiche*

L'Assemblea è l'organo sovrano composto da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi, in regola con i pagamenti e privi di provvedimenti disciplinari. Ciascun associato ha un voto e può rappresentare, mediante delega scritta, fino a un massimo di tre associati. La convocazione deve pervenire per iscritto (lettera o e-mail) almeno 8 giorni prima della riunione, indicando ordine del giorno, data, ora e luogo di prima e seconda convocazione (fissata almeno 24 ore dopo la prima).

L'Assemblea può riunirsi in presenza, interamente mediante videoconferenza (se garantito il supporto tecnico informatico) oppure in modalità mista, purché tutti i partecipanti siano identificati in audio e video, sia garantita la simultaneità della discussione e l' intervento in tempo reale, nonché la partecipazione immediata al voto. In caso di modalità telematica, l'Assemblea si considera formalmente tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente e il Segretario per consentire la regolare sottoscrizione del verbale.

Art. 10 – *Competenze dell'Assemblea*

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

A. elegge i componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità riportate all'art. 18;

A. elegge l'eventuale Organo di Controllo;

B. delibera sulla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo;

C. approva il bilancio di esercizio;

D. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore;

E. delibera in ultima istanza sull' esclusione degli associati;

F. nomina il Collegio dei Probiviri temporaneo "ad acta"; in caso di controversie interne, ai sensi dell'Art. 16;

G. approva l'eventuale regolamento interno, le modalità d'uso dei locali e degli strumenti sociali e le loro successive modifiche;

H. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L' Assemblea Straordinaria ha invece competenza esclusiva per:

I. le modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

J. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

K. delibera sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo,

Art. 11 – *Assemblea Ordinaria e Straordinaria: Quorum e Validità*

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio. In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie: in prima convocazione è valida con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione richiede la presenza di almeno metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 12 - *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, eletto dall'Assemblea tra i

soci. È composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile da 5 a 7 in funzione degli iscritti al momento del voto:

Fino a 50 iscritti: cinque membri

Oltre 50 iscritti: sette membri

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, si provvede alla sostituzione attingendo ai non eletti in ordine di preferenza, o tramite nuova elezione assembleare.

Art. 13 - *Funzionamento del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei Consiglieri con avviso scritto (anche e-mail) almeno 5 giorni prima. Può riunirsi anche in videoconferenza secondo le modalità stabilite per l'Assemblea. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 14 - *Competenze del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Ha il compito di: redigere il bilancio di esercizio; nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario; istruire le domande di adesione; determinare l' ammontare della quota associativa annuale locale; deliberare in merito a contratti, convenzioni e gestione del personale; proporre le modalità operative d'uso di biblioteca, beni e laboratori; curare la tenuta dei libri sociali.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Segretario la competenza ad operare sui conti della Sezione riferendo al C.D. in merito all' attività compiuta.

Art. 15 - *Presidente*

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza mandato, dimissioni o revoca

dll' Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all' attività compiuta.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 – *Risoluzione delle Controversie e Collegio dei Probiviri "al bisogno"*

Al fine di garantire lo snellimento organizzativo e l'assoluta imparzialità, l'Associazione non prevede un Collegio dei Probiviri stabile o permanente.

Qualora sorgano divergenze, controversie o conflitti insanabili tra i Soci, oppure tra i Soci e gli Organi dell'Associazione, nonché in caso di ricorso formale da parte di un socio contro un provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio Direttivo, la pendenza viene rimessa all' Assemblea dei Soci.

L'Assemblea provvede a nominare di volta in volta, per quello specifico caso, un Collegio di Probiviri temporaneo "ad acta" composto da 3 (tre) membri scelti per la loro terzietà e autorevolezza (anche tra non associati o professionisti esterni). Il Collegio così costituito elegge un proprio Presidente, esamina gli atti, garantisce il diritto di difesa del socio e pronuncia il proprio lodo definitivo entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Compiuto tale adempimento e redatto il verbale, il Collegio dei Probiviri si intende automaticamente sciolto a tutti gli effetti.

Art. 17 – *L' Organo di Controllo*

L' Associazione, con delibera dell'Assemblea, può nominare un organo di controllo ai sensi Dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. Può essere monocratico o collegiale (tre membri effettivi e due supplenti). I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. L' Organo di controllo vigila sull' osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge compiti di monitoraggio delle finalità civiche e

solidaristiche. Al superamento dei limiti ex art. 31 del D. Lgs. 117/2017, esercita anche la revisione legale dei conti. Dura in carica tre esercizi ed i membri sono rieleggibili.

Art. 18 – *Il processo elettorale*

A. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato degli organi sociali, il Consiglio Direttivo uscente nomina una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) soci, i quali non possono candidarsi alle cariche sociali, ma in quanto soci possono essere votati. La Commissione ha il compito di raccogliere e verificare le candidature, che devono pervenire per iscritto (tramite consegna a mano o posta elettronica), e di predisporre l'elenco ufficiale degli associati aventi diritto al voto, che invierà a quest'ultimi assieme all'elenco dei candidati. La commissione elettorale sovrintenderà a tutte le operazioni di voto.

A. Le votazioni per il rinnovo delle cariche avvengono di persona mediante scrutinio segreto. A tal fine, la Commissione Elettorale stabilisce un calendario di 3 (tre) serate consecutive in cui il seggio elettorale resterà stabilmente aperto presso i locali della Sezione o in altro luogo idoneo e preventivamente comunicato.

B. Ciascun associato aventi diritto si presenta al seggio per ricevere la scheda elettorale ufficiale, firmata e timbrata dalla Commissione, e provvede a inserire il proprio voto nell' urna dopo l'identificazione. È ammesso l'esercizio del voto per delega scritta e firmata, da consegnare al seggio al momento del voto. Ogni associato può ricevere ed esercitare un massimo di 3 (tre) deleghe.

C. La Commissione Elettorale convoca l'Assemblea Ordinaria in orario successivo al termine dell'orario di chiusura delle urne, per procedere pubblicamente alle operazioni di spoglio delle schede, redigere il verbale finale e proclamare gli eletti in base al numero di preferenze ricevute. Il verbale viene trasmesso al Consiglio Direttivo uscente per la formale ratifica. La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo stabilirà le cariche sociali e predisporrà le comunicazioni di rito agli organi nazionali e regionali ARI, agli uffici competenti e alle istituzioni con cui la sezione collabora.

La commissione elettorale, compatibilmente con il bilancio della sezione, può effettuale le elezioni con altri metodi storicamente già utilizzati nel passato.

Art. 19 - *Libri sociali e registri*

L'Associazione tiene le seguenti scritture: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il registro dei volontari. Tiene inoltre il libro delle adunanze dell'organo di controllo e i verbali dei Collegi dei Probiviri temporanei se attivati. Il libro degli Associati contiene gli elementi identificativi, la categoria e la data di ammissione/cessazione.

Art. 20 - *Disciplina dei rapporti di lavoro*

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dall' articolo 16 del D.lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti di lavoro sono regolati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di settore.

Art. 21 - *Risorse economiche e Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione è totalmente vincolato e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o amministratori, anche in caso di recesso o scioglimento.

L' Associazione trae le proprie risorse economiche da:

a) quote associative annuali;

a) contributi pubblici e privati;

b) donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;

c) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

d) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del CTS;

e) rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Art. 22 - *Bilancio di esercizio*

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria, convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque in tempo utile per il deposito telematico presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 - *Scioglimento e devoluzione del patrimonio*

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, all' A.R.I. nazionale (se iscritto nel RUNTS) o, in alternativa, ad altro Ente del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 - *Norme di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), le disposizioni attuative dello stesso, lo Statuto dell' A.R.I. Nazionale, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 25 - *Norme Transitorie*

Qualora al momento dell'approvazione del presente Statuto siano in carica dei Sindaci revisori eletti in base al testo precedente, essi assumono in via eccezionale le funzioni e le vesti dell'organo di controllo o di garanzia interna laddove richiesto, mantenendo i propri poteri operativi esclusivamente sino alla naturale scadenza del loro mandato triennale in corso, senza obbligo di rinnovo automatico e senza che ciò costituisca la presenza di un organo permanente al di fuori delle condizioni di legge.